



COMUNE DI AMANTEA

Provincia di Cosenza

Ordinanze Sindacali

N. 36 del 12-06-2026

OGGETTO: DEROGA PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI ORARI DELLE EMISSIONI SONORE NOTTURNE IN OCCASIONE DEI FESTEGGAMENTI SANTO PATRONO

IL SINDACO

Premesso che

i giorni 12-13-14 giugno, segnano il periodo dei festeggiamenti civili e religiosi per il Santo Patrono "S. Antonio da Padova";

Considerato che:

- vengono organizzati eventi pubblici e privati che richiamano la presenza di molti giovani;
- la natura degli spettacoli previsti è caratterizzata da emissioni rumorose per cui appare necessario, in via eccezionale e temporanea, ricorrere allo strumento della deroga prevista dalla normativa;

Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995;

Visti il D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Vista la legge regionale n. 34/2009 "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria";

Visto il D.P.C.M. 16/4/1999 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visto l'art.659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";

Ritenuto di poter adottare un provvedimento a carattere straordinario che consenta nelle notti dell'evento, una deroga agli orari di diffusione della musica tenuto conto della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative;

Visto l'art.54 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche;

DISPONE

in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'estensione dell'orario consentito per le attività musicali fino alle ore 03.00 dei giorni 12 - 13 e 14 giugno 2026 su tutto il territorio comunale.

DISPONE ALTRESI'

che, in ogni caso tutte le attività fonte di emissioni rumorose dovranno rispettare i seguenti limiti: Limite per il pubblico LASmax =108 dBA, Limite in facciata LASlow 75 dBA, limite in facciata LAeq 70 dBA, con flusso atteso > 5000 persone; Limite per il pubblico LASmax =108 dBA, Limite in facciata LASlow 70 dBA, limite in facciata LAeq 65 dBA,

, con flusso atteso < 5000 persone. Le manifestazioni collettive e/o pubbliche indipendentemente dal flusso atteso, potranno rispettare i seguenti limiti: Limite per il pubblico LASmax =108 dBA, Limite in facciata LASlow 75 dBA, limite in facciata LAeq 70 dBA.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, commesse da titolare di autorizzazione di polizia amministrativa, costituiscono casi di abuso della persona autorizzata, che permettono la sospensione o la revoca della licenza per intrattenimenti musicali, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. disposta con ordinanza del Sindaco.

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza, salvo che la violazione riguardi la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività alla Siae o alla Polizia Municipale ovvero che la stessa sia punibile ai sensi di una norma statale, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

In caso di 1^ violazione, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00, in applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 3 e la sospensione della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. per un massimo di 30 giorni.

Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti, in particolare, qualora ne ricorrano i presupposti, si procederà alla denuncia alla autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 659 Codice Penale.

La presente ordinanza deve essere trasmessa;

alla Prefettura di Cosenza;

alla Questura di Cosenza;

alla Stazione dei Carabinieri;

alla Tenenza della Guardia di Finanza;

alla Polizia Locale.

La presente Ordinanza deve essere pubblicata sul sito internet comunale e dovrà esserne data massima diffusione possibile alla popolazione ed agli operatori commerciali.

AVVERTE

che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;

- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Amantea, 12-06-2026

IL SINDACO
DOTT. VINCENZO PELLEGRINO